

N. R.G. 1578/2005



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Angelo Leuzzi	Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Dessì	Giudice
Dott.ssa Valeria Pirari	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1578/2005** promossa da:

***** con il patrocinio dell'avv. *****, elettivamente domiciliati in ***** presso il difensore avv. *****, come da procura a margine dell'atto introduttivo

ATTORI

contro

***** e *****, con il patrocinio dell'avv. PACIFICO ROSALIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. CERVI 16 09128 CAGLIARI presso il difensore avv. PACIFICO ROSALIA, come da procura speciale alle liti apposta a margine della rispettive comparse di costituzione e risposta

CONVENUTI

All'udienza dell'11.03.2015 la causa stata rimessa a decisione sulle seguenti conclusioni:

Nell'interesse degli attori:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:



1) dichiarare aperta la successione ab intestato dal sig.

*****;

2) accertare e dichiarare la qualità di eredi legittimi e legittimari del sig. ***** in capo alla moglie ***** ed ai quattro figli *****, *****, ***** e *****;

3) accertare la natura di liberalità non donativa dell'atto di compravendita di cui al punto 5) delle premesse;

4) accertare e dichiarare la lesione delle quote di riserva degli odierni attori determinata dagli atti di disposizione posti in essere dal de cuius meglio indicati in premesse ai punti 5) e 9);

5) dichiarare l'inefficacia dei predetti atti dispositivi con conseguente loro riduzione (secondo le modalità gradatamente indicate all'art. 560 c.p.c. e qui da intendersi richiamate in ordine di successiva subordinazione) nella misura necessaria alla reintegra della quota di riserva spettante a ciascuno degli attori;

6) disporre la divisione dei beni relitti, con la formazione di cinque quote nella misura di legge;

7) con vittoria di spese e di onorari”.

Nell'interesse del convenuto ***:**

“si conclude per l'integrale rigetto dell'avversa pretesa e perch il sig. ***** venga mandato assolto da ogni avversa pretesa, con vittoria di spese ed onorari”.

Nell'interesse della convenuta ***:**

“si conclude per l'integrale rigetto dell'avversa pretesa e perch la sig.ra ***** venga mandata assolta da ogni avversa pretesa, con vittoria di spese ed onorari”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, con atto di citazione ritualmente notificato il 16.02.2005, *****, ***** e *****, premesso che in data

2.11.2004 era deceduto *ab intestato* il loro padre,

*****, lasciando a succedergli la coniuge ***** e i quattro figli (essi stessi e

*****), hanno convenuto in giudizio la ***** e il *****, concludendo come in

epigrafe ed esponendo che:

- l'asse ereditario esistente al momento dell'apertura della successione era costituito da un complesso di beni mobili (ponte, compressore etc) utilizzati dal *de cuius* per l'esercizio dell'impresa artigiana di carrozzeria e autoriparazione svolta in *****, *****, *****;
- in data 25 ottobre 2004, con atto pubblico a rogito Notaio Dr ***** , ***** aveva alienato in favore del figlio ***** la nuda proprietà sull'immobile sito in *****, ***** (distinto al catasto al Fg. ** mappale **, sub. **) dietro il pagamento di euro 33.900,00;



- tale contratto era in realtà un *negotium mixtum cum donatione* alla luce della sproporzione esistente tra il valore dell'immobile e il prezzo indicato;
- in data 26 ottobre 2004, con atto pubblico del Notaio Dr. *****, il medesimo ***** aveva donato, come compenso per i servizi resi durante la vita, in favore della coniuge *****, la nuda proprietà dell'immobile sito in Comune di *****, località *****, lottizzazione "*****" (distinta al catasto al Fg ** mappale **, sub. ** e mappale ***), con dispensa di collazione;
- entrambi gli atti di disposizione avevano determinato una lesione della quota di legittima a loro spettante.

Con comparse di risposta depositate rispettivamente in data 2.5.2005 e 8 marzo 2006, si sono costituiti in giudizio ***** e ***** , contestando quanto dedotto dagli attori ed esponendo che:

- nessuno dei beni indicati nell'atto di citazione faceva parte dell'asse ereditario al momento della morte del *de cuius*;
- l'attività dell'autocarrozzeria, di cui fino al 1988 era titolare il *de cuius*, veniva gestita da oltre un ventennio da ***** il quale aveva provveduto non solo ad acquistare alcune delle attrezzature ivi utilizzate, ma aveva sottoposto a revisione quelle vetuste, previo esborso di euro 27.000,00;
- l'atto di vendita della nuda proprietà dell'immobile sito in ***, via *****, era volto a formalizzare una situazione di fatto risalente nel tempo, avendo lo ***** pagato in via rateale il corrispettivo, pari a lire 100.000.000, in seguito alla stipulazione con il padre di un preliminare di vendita del *****;
- in tale immobile erano state eseguite, in epoca successiva alla stipulazione del preliminare, una serie di opere di restauro e manutenzione per un valore di circa euro 27.000,00;
- la donazione remuneratoria effettuata in favore della coniuge era stata stipulata al fine di compensare la stessa dei numerosi contributi che ella aveva prestato nel corso della vita nei confronti di *****.

Ciò detto, la domanda è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.

Come si è detto, gli attori hanno in primo luogo dedotto che l'asse ereditario del padre, al momento dell'apertura della successione, era composto da beni mobili, tra i quali un ponte, un compressore e altra attrezzatura non meglio specificata, utilizzati dal *de cuius* per l'esercizio dell'impresa artigiana di autocarrozzeria.



La proprietà di tali beni in capo al *de cuius* è stata contestata dai convenuti i quali, al contrario, hanno affermato che essi facevano parte del complesso mobiliare dell'attività di autocarrozzeria di titolarità di ***** costituito sia da attrezzature acquistate *ex novo* da quest'ultimo che da vecchie attrezzature sottoposte a revisione.

Nel caso di specie, gli attori oltre a non aver individuato nel dettaglio i beni relitti, non hanno neppure assolto l'onere probatorio circa la proprietà degli stessi in capo al *de cuius* e la loro appartenenza perciò all'asse ereditario.

E invero, dalle deposizioni testimoniali chiaramente emerso per un verso che l'attività di autocarrozzeria era gestita dal solo ***** fin dalla fine degli anni '80, per altro verso che il padre ne era estraneo, svolgendo egli quella di perito assicurativo nello stesso stabile (vedi in proposito dichiarazioni rese dai testi *****), dipendente di ***** nel periodo 1991/2003 e da lui assunto, il quale ha dichiarato che era quest'ultimo che gestiva l'autocarrozzeria e che i rapporti tra loro intrattenuti riguardavano i pagamenti; *****), dimorante nello stesso edificio ove si trovava la carrozzeria, il quale ha affermato che *****), appena divenuto maggiorenne, aveva iniziato a svolgere detta attività che aveva poi rilevato, secondo quanto da lui appreso, all'età di 23/24 anni, acquistando forno e attrezzature varie, che egli, per accedere al proprio appartamento, davanti al quale vi era lo studio tecnico di perizie assicurative gestite dal padre di *****), doveva passare dietro la carrozzeria e che il padre di ***** non vi lavorava, come personalmente constatato, ma vi transitava per raggiungere il proprio studio; *****), titolare, unitamente al padre, di una società di autoriscambi fin dal 1989, ha affermato che Andrea gestiva l'attività di carrozzeria almeno da quest'ultima data, poich egli si serviva quotidianamente da lei per l'acquisto dei relativi materiali; ***** ha, infine, dichiarato di ricordare che Andrea esercitava l'attività di carrozzeria nei locali siti in via ***** da più di 10 anni, forse 15, 20 o 25).

Non assume valore decisivo del resto, in senso contrario, la deposizione resa dal teste *****), dipendente della carrozzeria dal 1992 al 2001, che ha definito il *de cuius* come un maestro perché dispensava consigli nel lavoro (ad esempio correggeva i colori) ed era per loro come un principale, dovendosi in proposito innanzitutto evidenziare che, se egli fosse stato davvero il suo datore di lavoro, tale equiparazione non avrebbe avuto ragion d'essere poich il teste si sarebbe espresso in termini di certezza.

Non solo. Lo stesso *****), pur avendo motivi di contrasto con il convenuto contro cui pendeva una causa per la sua mancata assunzione, conclusasi con una transazione, ha fornito informazioni atte a condurre a conclusioni opposte a quelle accreditate oggi dalla parte attrice, laddove ha precisato che il *de cuius* non lavorava con loro e si occupava di perizie, così escludendo sicuramente una qualunque



sua funzione nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa, e che, unitamente ad *****, presenziava ai colloqui di lavoro, stante anche la giovane età del figlio, mentre era quest'ultimo che corrispondeva lo stipendio, che aveva transato la lite tra loro insorta, oltre a pagargli le spettanze in quell'occasione riconosciutegli, e che teneva i contatti con la clientela quando era sobrio, posto che, quando si trovava in stato di ebbrezza alcolica (secondo il teste di frequente), tali rapporti erano intrattenuti dal *de cuius* e dal teste stesso.

Appare perciò evidente come le ingerenze del *de cuius* nell'attività imprenditoriale del figlio non si prestino ad un'univoca chiave di lettura, quella cioè che lo vorrebbe cogestore della stessa, potendo queste essere altrettanto plausibilmente interpretate come meri consigli forniti ai dipendenti e al figlio (particolarmente fragile per via della sua dedizione all'alcol), facilitati dalla contiguità dello suo studio professionale - ubicato nello stesso stabile - e accreditati dalla sua pregressa esperienza sul campo. L'assenza di prova sulla contitolarità, in capo al padre e al figlio, dell'attività in esame incide dunque sulla stessa dimostrazione della contitolarità della proprietà dei beni utilizzati per il suo esercizio e certamente esclude la proprietà esclusiva di essi in capo al *de cuius*.

Nessuna prova del resto è stata fornita a dimostrazione della data di acquisto delle attrezzature, così da consentire di verificare, quantomeno in via presuntiva, se esse fossero state comprate dal *de cuius* prima della cessione dell'attività al figlio ovvero successivamente da quest'ultimo, non possono a tal fine trovare ingresso le fatture esaminate dal c.t.u. nel corso delle operazioni peritali, siccome irrualmente acquisite in quanto non prodotte nei termini di legge.

Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere per l'esclusione dei beni mobili utilizzati nell'esercizio dell'attività di carrozzeria da ***** dall'asse ereditario, non avendo gli attori dato prova della proprietà degli stessi in capo al *de cuius*.

In assenza di un patrimonio relitto, stante il rigetto della domanda relativa ai beni mobili, deve ora valutarsi la fondatezza di quella proposta con riguardo ai due atti di disposizione posti in essere dal *de cuius* pochi giorni prima del suo decesso in favore rispettivamente del figlio ***** e della moglie.

Con riguardo al primo, si osserva innanzitutto che, secondo quanto risulta dal contratto in atti, *****, in data 25.10.2004, aveva trasferito al figlio ***** la nuda proprietà dell'immobile sito in *****, via *****, già n. *****, dietro pagamento del prezzo di euro 33.900,00, del quale, nel medesimo atto, aveva contestualmente rilasciato quietanza, dichiarando di avere riscosso la somma prima di allora.



Orbene, gli attori, omettendo di contestare l'avvenuto pagamento del prezzo pattuito ed evidenziandone per converso esclusivamente la sua irrisorietà - resa ancora più evidente dalla dedotta precarietà delle condizioni di salute del padre che sarebbe infatti deceduto di lì a poco -, hanno qualificato il contratto come "*negotium mixtum cum donatione*" e proposto perciò, nella sostanza, una domanda di simulazione relativa (cfr cass. 2.9.2009, n. 19099).

In merito va osservato che, mantenendo la causa del *negotium mixtum cum donatione* natura onerosa, siccome stipulato con lo scopo di raggiungere, per via indiretta, altra ulteriore finalità rispetto a quella propria dello scambio, ossia l'arricchimento per spirito di liberalità del contraente (il quale, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, si avvantaggia di quella di maggior valore), la prova della sua esistenza non può essere limitata alla mera sussistenza di una qualunque sproporzione tra le due prestazioni, richiedendo invece l'ulteriore dimostrazione per un verso dell'importanza della sua entità, per altro verso della consapevolezza, in capo all'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto e in ultima analisi dell'*animus donandi* nei confronti dell'acquirente (cfr cass. 29.9.2004, n. 19601).

E tale prova, liberamente acquisibile nel caso di specie senza alcuna preclusione o sbarramento e anche dunque mediante testimoni o presunzioni, essendo gli attori terzi rispetto ai contraenti siccome legittimari totalmente pretermessi per effetto delle disposizioni fatte in vita dal padre (che hanno sostanzialmente esaurito l'intero suo patrimonio) e non rivestendo perciò la qualità di eredi (la quale consegue soltanto in caso di positivo esercizio dell'azione di riduzione e non già per il solo fatto dell'apertura della successione ovvero della morte del *de cuius*, cfr cass. 3.7.2013, n. 16635; cass. 4.4.2013, n. 8215), deve ritenersi sia stata fornita.

Quanto alla entità della sproporzione, essa deve reputarsi notevole ove si calcoli il valore dell'usufrutto partendo dalla stima del bene operata dal c.t.u. (vedi relazione in atti, adeguatamente motivata e dalla quale non vi è ragione di discostarsi) e procedendo secondo il parametro del solo dato anagrafico, stante l'assenza di prova della dedotta precarietà delle condizioni di salute del padre (affetto all'epoca da carcinoma prostatico) e dunque dell'incidenza di esse sulla durata dell'usufrutto - da questi riservato- e considerata l'insufficienza a tali fini degli scarni elementi contenuti in merito nell'atto in esame, laddove detto che la sua stipulazione era avvenuta, alla presenza di due testimoni, presso l'ospedale ***** e che l'alienante non aveva potuto sottoscriverlo per affetto da "*deficit stenico all'arto superiore destro*", siccome inidonei a consentire una prognosi attendibile sulle aspettative di vita del disponente.



Il bene nell'anno 2004 aveva in particolare un valore commerciale di euro 128.000,00, somma dalla quale devono essere detratti i costi degli interventi di ristrutturazione effettuati dal convenuto e quantificati nella misura di euro 13.050,00.

Sull'importo residuo di euro 114.950,00 (euro 128.000,00 - euro 13.050,00) deve dunque calcolarsi il valore dell'usufrutto che, secondo i parametri vigenti all'epoca relativi all'età del disponente (73 anni), può quantificarsi in euro 40.232,50.

Considerato che il prezzo pattuito è di euro 33.900,00 e che la differenza tra il valore della nuda proprietà (euro 74.717,50) e il prezzo concordato ammonta a euro 40.817,00, può fondatamente sostenersi che sussista la notevole sproporzione di cui si è detto.

Quanto agli ulteriori requisiti richiesti, ossia la consapevolezza, in capo all'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto e l'*animus donandi* nei confronti dell'acquirente, essi possono trarsi in via presuntiva dalle informazioni *aliunde* acquisite nel corso del giudizio, sebbene non espressamente dimostrate dagli attori attraverso precise deduzioni istruttorie.

Appare infatti fondamentale valorizzare per un verso l'attività lavorativa svolta come perito automobilistico dal dante causa, che lo poneva a contatto con la realtà del mercato (sia pure specializzato nel settore delle autovetture) e con il suo andamento e le sue oscillazioni, per altro verso l'atto di liberalità posto in essere ad appena un giorno di distanza (ossia il 26.10.2004) in favore della moglie, che consente di ricondurre il precedente (quello del 25 ottobre in favore del figlio) nell'alveo di un'unica operazione, gestita e concordata in un momento unitario e avente la medesima finalità di disporre, in ultima analisi, dell'intero patrimonio immobiliare in favore di due soli legittimari, favorendoli.

Nessun richiamo è del resto contenuto nell'atto in esame alla dedotta precedente stipulazione, tra le parti, di un preliminare di vendita avente ad oggetto il medesimo bene immobile, asseritamente risalente al 31.1.1988, documento questo mai prodotto e verosimilmente mai esistito, posto che, come si legge nell'atto, il titolo di proprietà in capo all'alienante era pervenuto successivamente a tale data, ossia il 5.4.1989 (cfr pg. 2 del contratto di compravendita).

Né può dirsi dirimente il fatto che il convenuto avesse avuto la disponibilità materiale del bene dalla metà degli anni '90, riscuotendone i canoni di locazione (vedi deposizione resa in tal senso dall'inquilino *****), poich tale circostanza non dimostra la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona nell'atto di acquisto - formalmente avvenuto in favore del padre nel 1989 - e neppure potrebbe, giacchè la parte del contratto simulato può provare la simulazione soltanto mediante controdi chiarazione scritta e non per testimoni (salvo perdita incolpevole del



documento, neppure dedotta nel caso di specie), o che il convenuto avesse corrisposto al padre la somma di lire 50 milioni in data 13.7.1999 (ben prima dunque dell'atto di trasferimento del 2004), poiché manca nel titolo di credito prodotto la causale del versamento (vedi assegno in atti).

Può dunque escludersi che l'atto di trasferimento della proprietà fosse conseguente ad un obbligo precedentemente assunto in tal senso dal *de cuius* e che dunque la misura del corrispettivo pattuito fosse stata stabilita in un'epoca in cui il mercato immobiliare dettava verosimilmente valori diversi e inferiori rispetto a quelli vigenti nel 2004 e il valore dell'usufrutto (data l'età del padre a metà degli anni '90 o, prima ancora, alla fine degli anni '80) poteva stimarsi in misura decisamente superiore rispetto a quella accertata nello stesso anno, con conseguente, corrispondente riduzione del valore della nuda proprietà.

Alla stregua di quanto detto, deve ritenersi che sia rimasto provato che il disponente avesse voluto beneficiare il figlio della differenza tra il prezzo pattuito (e corrisposto) e il valore di mercato del bene, così come quantificato dal c.t.u. nei termini sopra espressi.

Tale differenza, pari a euro 40.817,00, dovrà dunque essere computata nel calcolo del valore della massa relitta in sede di c.d. riunione fittizia dei beni.

Quanto all'ulteriore domanda avanzata dagli attori, avente ad oggetto l'accertamento dell'inefficacia, con conseguente riduzione in loro favore, della donazione remuneratoria posta in essere dal *de cuius* in data 26 ottobre 2004, in favore della moglie, ritiene il collegio che la stessa sia fondata e debba perciò essere accolta.

Si evidenzia innanzitutto che, con quest'ultimo atto, il *de cuius* aveva donato alla moglie, pochi giorni prima del suo decesso, con dispensa da collazione, la nuda proprietà di un immobile sito in Pula, località Santa Margherita, lottizzazione "Comunione Riva dei Pini", con la precisazione, contenuta all'art. 3, che la donazione era stata fatta "*per speciale remunerazione in considerazione di tutti i servizi resi dalla donataria al donante*" (vedi contratto).

Ebbene, è necessario evidenziare come la donazione remuneratoria sia a tutti gli effetti un atto di liberalità caratterizzato dagli scopi di riconoscenza e di apprezzamento dei meriti individuati dall'art.

770, comma primo, cod. civ., come costantemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12769 del 17/11/1999), e sia perciò soggetta alla disciplina della reintegrazione della quota riservata ai legittimari e, di conseguenza, all'azione di riduzione (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20387 del 24/07/2008).

La tutela dei legittimari non viene meno neppure se la donazione remuneratoria sia stata posta in essere dal *de cuius*, così come nel caso di specie, con dispensa da collazione, giacché tale istituto, come



espressamente sancito dall'art. 737, comma secondo, c.c., limitato alla sola quota disponibile e non esonera perciò i legittimari dal conferimento di quanto ricevuto a titolo di liberalità in un' unica massa al fine della distribuzione dell' attivo tra i coeredi stessi con riguardo alla quota riservata.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda di riduzione proposta dagli attori deve essere accolta e conseguentemente deve essere dichiarato inefficace il predetto atto di disposizione nei confronti dei legittimari pretermessi, salva la quota di cui il testatore poteva legittimamente disporre.

Ai fini del calcolo della quota riservata ai legittimari pretermessi, ai sensi dell'art. 556 c.c., deve considerarsi il valore dell'immobile donato alla moglie, per l'intero, nonostante il *de cuius* se ne fosse riservato l'usufrutto e quello relativo alla parte di bene donato al figlio, sempre considerato per l'intero, dovendo procedersi alla c.d. riunione fittizia dei beni (quelli relitti e quelli oggetto di donazione), secondo la disciplina prevista in materia di collazione, e alla loro valutazione perciò al momento dell'apertura della successione, quando l'usufrutto riservatosi dal donante dunque ormai consolidato con la nuda proprietà (vedi in tal senso Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 20387 del 2008; cass.26.11.1986, n. 6979).

Nel caso in esame, il valore dell'immobile donato alla moglie è quello accertato dal c.t.u., ing. ******, con motivazione adeguata e dalla quale non vi è ragione di discostarsi, nella misura di euro 214.500,00, somma da cui bisogna detrarre le migliorie effettuate dalla donataria in epoca successiva all'atto di disposizione, stimate in euro 3.750,00, sicché residua la somma di euro 210.750,00.

Quanto al valore della parte di immobile donato al figlio, deve prima quantificarsi l'incidenza del valore di euro 40.817,00 ossia del *donatum* (differenza tra prezzo pagato e valore di mercato della nuda proprietà) sul valore della piena proprietà (secondo il seguente calcolo proporzionale: totale nuda proprietà: parte nuda proprietà = totale usufrutto : X), pari a euro 21.978,00.

Secondo il sopra espresso criterio della c.d. riunione fittizia dei beni, al valore di euro 210.750,00 (donazione in favore della moglie) deve aggiungersi l'importo di euro 40.817,00 (ossia la differenza tra il prezzo pattuito e pagato dal figlio ***** al padre per il trasferimento dell'appartamento di cui si detto e il valore della nuda proprietà calcolata sul valore di mercato dell'immobile) e quello di euro 21.978,00 (valore piena proprietà limitatamente alla porzione donata).

Il valore del compendio ereditario è dunque pari a euro 273.545,00 (euro 210.750,00 + euro 40.817,00 + euro 21.978,00).

Tenuto conto che la donazione è stata fatta dal *de cuius* nei confronti del coniuge, con dispensa da collazione nei limiti della disponibile, ai figli riservato, ai sensi dell'art. 542 c.c., la metà del patrimonio da dividersi in parti uguali, e quindi, euro 136.772,50 da dividersi per quattro figli.



La quota di legittima spettante agli attori in seguito alla riduzione dell'atto di liberalità pari dunque a euro 34.193,00 per ciascuno, per un totale di euro 102.572,00.

Ciò detto, deve procedersi ai sensi dell'art. 559 c.c., a mente del quale la riduzione delle donazioni avviene cominciando dall'ultima e risalendo via via alle precedenti.

Nel caso di specie, essendo il valore dell'ultima donazione, quella in favore della moglie, pari a euro 210.750,00, e spettando a quest'ultima la quota di riserva (1/4 del totale pari a euro 68.386,00) e quella disponibile (1/4 del totale pari a euro 68.386,00), per un totale di euro 136.772,00, la stessa deve ritenersi insufficiente a integrare la quota di riserva degli attori, pari a euro 102.572,00, giacché il valore del bene di 210.750,00 non copre, detraendo la quota spettante alla beneficiaria/legittimaria (euro 210.750,00 valore bene – euro 136.772,00 valore quota spettante alla moglie = euro 73.978,00), la quota totale spettante ai legittimari pretermessi di euro 102.572,00, ma residua un ulteriore valore di euro 28.594,00.

Deve perciò risalirsi, ex art. 559 c.c., alla donazione effettuata immediatamente prima in favore del figlio *****, il cui valore, secondo quanto sopra detto, è stato quantificato nella misura di euro 62.795,00 (euro 40.817,00 + euro 21.978,00).

Orbene, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte nel *negotium mixtum cum donatione* è ravvisabile una donazione indiretta, come tale non assoggettata al formalismo peculiare della stessa, sebbene riducibile in caso di lesione della quota di riserva dei legittimari lesi o preteriti (cfr cass. 6416/88).

In tali casi, però, le modalità in cui opera la riduzione non sono quelle della reintegrazione della quota di riserva da effettuarsi in natura, sulla frazione dell'immobile che il *de cuius* ha inteso donare (ciò che esporrebbe il donatario indiretto e il suo avente causa agli effetti pregiudizievoli dell'azione di restituzione, con gravi ricadute sulla stabilità dei traffici giuridici), effetto questo connaturato all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 cod. civ., non incidendo l'azione proposta sulla titolarità del bene donato e neppure sulla circolazione successiva del medesimo e avendo invece ad oggetto la pretesa non l'immobile, ma il suo equivalente in denaro.

Alla stregua di quanto detto, deve dunque dirsi che, per effetto della riduzione, sorga in capo al destinatario della disposizione l'obbligo *ex lege*, mediante il metodo dell'imputazione, di restituire per equivalente al legittimario leso l'arricchimento ottenuto, ormai non più sorretto da alcuna giustificazione causale, degradandosi la posizione di quest'ultimo da una tutela di tipo reale ad altra di tipo obbligatorio (vedi in tal senso, sia pure per un'ipotesi diversa di liberalità indiretta, anche cass. 12.5.2010, n. 11496).



Considerato che la somma necessaria per integrare la quota di riserva spettante ai legittimari preteriti, ulteriore rispetto alla porzione di valore dell'immobile donato alla *****, è di euro 28.594,00 (euro 7.148,50 ciascuno), deve ritenersi che il convenuto debba versare agli attori la somma di euro 7.148,50 ciascuno.

Quanto agli effetti della riduzione sull'immobile donato alla *****, deve applicarsi il disposto di cui all'art. 560 c.c., a mente del quale *“quando oggetto della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Se la separazione non può farsi comodamente o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto a conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in denaro i legittimari”*, sebbene al quarto comma sia precisato che *“il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi la porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario”*.

Detta norma, pur richiamando il concetto di *“non comoda”* divisibilità enunciato dall'art. 720 c.c., si discosta concettualmente e finalisticamente da quest'ultimo istituto, trovando essa fondamento nella necessità di evitare che, per effetto della sentenza di riduzione, insorga una comunione tra il legittimario leso e il beneficiario della disposizione lesiva e dettando perciò una particolare modalità dell'azione di riduzione, mentre la regola di cui all'art. 720 c.c., inserendosi nell'ambito del giudizio di divisione, presuppone l'esistenza di una comunione.

Ciò detto, ritiene il collegio che l'unità immobiliare in esame, tenuto conto della descrizione offerta dal c.t.u., non sia comodamente divisibile, potendosi ciò arguire dalle sue dimensioni (soli mq. 66,85), oltretutto distribuite su due piani collegati da una piccola scala a chiocciola, e dalle caratteristiche della relativa zona pertinenziale (ossia il giardino di mq. 262,85), dotata di un solo accesso dalla strada e confinante per tre lati con altre villette della lottizzazione, e dovendosi perciò concludere per l'inevitabile svalutazione delle sue singole parte, rispetto all'intero valore, che deriverebbe da una sua divisione.

Ne consegue che, non essendo possibile procedere alla riduzione mediante separazione della parte dell'immobile occorrente per integrare la quota riservata dei tre attori, secondo la previsione di cui al primo comma dell'art. 560 c.c, deve ora verificarsi se le operazioni di riduzione debbano seguire le regole dettate dall'ultimo comma della disposizione citata, essendo la ***** contestualmente donataria e legittimaria, in quanto coniuge del *de cuius*, ovvero quelle indicate nei due commi precedenti.



L'applicazione dell'ultimo comma infatti condizionata alla sussistenza dei requisiti in essa previsti, a mente dei quali se la differenza positiva tra il valore del bene e il valore della disponibile (c.d. eccedenza) è pari o minore al valore della quota riservata al legittimario-donatario, questi può decidere di ritenere il bene immobile, imputando l'eccedenza sulla propria quota riservata, mentre se l'eccedenza maggiore del valore della quota riservata al legittimario-donatario (ossia se il valore del bene donato è maggiore della somma dei valori della quota disponibile e di quella riservata al legittimario-donatario), l'imputazione non sarà possibile e occorrerà applicare le disposizioni di cui ai primi due commi della medesima norma.

Orbene, essendo l'eccedenza (ossia la differenza positiva tra il valore del bene e il valore della disponibile), nel caso in esame, di euro 142.364,00 e dunque maggiore dell'importo della somma dei valori della quota disponibile e di quella riservata, pari a euro 136.772,00 (euro 68.386,00 quota riservata alla moglie ed euro 68.386,00 quota disponibile), deve ritenersi che non possa trovare applicazione detta disposizione e che le operazioni debbano invece seguire i criteri indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 560 c.c.

Ebbene, alla stregua di queste ultime disposizioni, può dirsi che l'immobile deve essere lasciato per intero nell'eredità, salvo il diritto della beneficiaria, ossia della *****, a conseguire il valore della porzione disponibile.

E invero la disciplina applicabile al caso in esame prevede, come già detto, che se l'eccedenza (ossia la differenza positiva tra il valore del bene e il valore della disponibile), pari in questo caso a euro 142.364,00, non supera di $\frac{1}{4}$ la porzione disponibile, pari a euro 68.386,00, il legatario o donatario può trattenere il bene, altrimenti il bene deve essere lasciato per intero all'eredità.

In questo caso, essendo l'eccedenza di euro 142.364,00 superiore al quarto della disponibile di euro $\frac{1}{4}$ di euro 68.386,00= euro 17.096,50, il bene deve essere lasciato per intero all'eredità.

Sul punto va tuttavia precisato che, avendo l'azione di riduzione natura personale, in quanto non diretta *erga omnes* o verso qualsiasi proprietario o possessore dei beni oggetto delle disposizioni riducibili, ma soltanto contro i destinatari delle disposizioni medesime (cfr. Cass., n. 27414/05, circa l'insussistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i legittimari), ed essendo essa un'azione individuale, in quanto ogni legittimario può agire per la sola sua quota di legittima nei confronti dei beneficiari delle disposizioni lesive, a carico dei quali grava la corrispondente obbligazione della quale rispondono con tutto il loro patrimonio (come avviene per il diritto di credito), agli attori non spetta la quota di riserva di cui sarebbe titolare il fratello *****, che nessuna azione di riduzione ha esercitato nei confronti della madre, non implicando la pronuncia di riduzione l'automatica integrazione delle quote di legittima di tutti coloro che abbiano partecipato al giudizio senza proporre la relativa azione.



Per questo, deve ritenersi che la convenuta mantenga nell'immobile la quota di 4/8 (pari alla propria quota di riserva e alla quota disponibile) e la quota del figlio ***** (1/8), mentre i restanti 3/8 spettano agli attori (per quote uguali).

La causa deve perciò essere rimessa in istruttoria perché si proceda alla valutazione attuale dell'immobile sito in *****, località *****, lottizzazione "*****", e per le ulteriori operazioni di divisione dello stesso.

Spese al definitivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:

- 1) accerta la qualità di eredi legittimi *delde cuius* ***** in capo alla coniuge ***** e ai figli *****, *****, ***** e *****;
- 2) accerta la natura di donazione indiretta del contratto di compravendita stipulato in data 25.10.2004, tra ***** e il figlio *****, avente ad oggetto la nuda proprietà dell'immobile sito in Cagliari, via *****, già n. *****, limitatamente al prezzo indicato in euro 33.900,00, inferiore di euro 40.817,00 (ossia la differenza tra il valore di mercato della nuda proprietà e il prezzo pattuito);
- 3) accerta la natura di donazione remuneratoria dell'atto pubblico stipulato il 26 ottobre 2004 davanti al Notaio Dr. *****, tra ***** e *****, avente ad oggetto la donazione della nuda proprietà dell'immobile sito in Comune di *****, località *****, lottizzazione "*****" (distinta al catasto al Fg **** mappale *****, sub.*** e mappale *****), avente valore di euro 210.750,00;
- 4) accerta che la quota di cui il *de cuius* poteva disporre è di euro 68.386,00 e che la quota di legittima spettante agli attori è dunque di euro 34.193,00 per ciascuno, per un totale di euro 102.572,00;
- 5) dichiara per l'effetto l'inefficacia nei confronti degli attori della donazione di cui al capo 3), che riduce per l'intero (salva la quota disponibile e la quota di riserva spettante al coniuge) nella misura di euro 73.978,00 (euro 18.494,50 per ciascuno degli attori);
- 6) dichiara per l'effetto l'inefficacia nei confronti degli attori della donazione di cui al capo 2) che riduce nei limiti di euro 28.598,00 (euro 7.149,00 ciascuno);
- 7) dispone che ***** corrisponda agli attori *****, ***** e ***** la somma di euro 7.149,00 ciascuno;
- 8) stabilisce che l'immobile di cui al precedente punto 3) non è comodamente divisibile e che perciò, ai sensi dell'art. 560, c.c., deve essere lasciato per intero all'eredità, disponendo che



la quota su di esso spettante alla ***** è di 4/8 (pari alla propria quota di riserva e alla quota disponibile) + la quota del figlio ***** (1/8), mentre i restanti 3/8 spettano agli attori (per quote uguali).

- 9) rigetta la domanda proposta dagli attori con riguardo ai beni mobili;
- 10) rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
- 11) spese al definitivo.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio della II sezione del Tribunale Civile in data 17 giugno 2015.

Il giudice estensore

Dott.ssa Valeria Pirari

Il Presidente

Dott. Angelo Leuzzi



Sentenza n. 2227/2015 pubbl. il 07/07/2015
RG n. 1578/2005
Repert. n. 2562/2015 del 07/07/2015

